

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1 E 2

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 12. Vacca.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

ART. 1.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di

cui alla lettera *a*) del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera *a*) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera *b*) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera *a*), comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera *b*), comma 2, del presente articolo.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera *b*) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi

entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3-*octies*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

1. 13. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

«ARTICOLO 1 (*piano straordinario di assunzioni*) 1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2».

2. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e

disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

6. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non scioglano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2018, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

7. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

8. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2017/2018 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

1. 1009. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La piena realizzazione del curriculum della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, la valorizzazione della comunità professionale scolastica, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione didattica, nonché l'interazione con le famiglie e il territorio; sono assicurati mediante tutte le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 275/99 e in particolare attraverso:

a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

b) potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 1007. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 1, primo periodo dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.

1. 3. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

dopo le parole: di garantire aggiungere le seguenti: la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, la laicità,;

sopprimere la parola: diversificazione;

sostituire la parola: servizio con la seguente: sistema;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

1. 37. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e delle istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole istituzione scolastica, aggiungere le seguenti: nonché l'istituzione formativa.

1. 2 Gelmini, Centemero.

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere la seguente: statali.

1. 9. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: , anche in relazione alla dotazione finanziaria.

1. 4. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , anche in relazione fino a: flessibilità diversificazione, con le seguenti: allo scopo di sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.

1. 6. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: garantire la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.

1. 5. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con la seguente: qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.

1. 29. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con le seguenti: qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.

1. 30. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: la qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini.

1. 10. Chimienti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.

1. 25. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: flessibilità, diversificazione.

1. 8. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.

***1. 23.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: ,anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.

***1. 1000.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: triennale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano sostituire le parole: piani triennali di cui all'articolo 2 con le parole: piano triennale con le parole: piano dell'offerta formativa.

1. 26. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: triennale.

1. 31. Vezzali.

Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: piani triennali con *le seguenti:* piani annuali e *le parole:* piano triennale con *le seguenti:* piano annuale.

1. 28. Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmazione triennale dell'offerta: aggiungere *la seguente:* educativa e.

1. 11. Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'offerta formativa aggiungere *le seguenti:* garantendone la continuità agli allievi e studenti per tutto il percorso scolastico.

1. 24. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'apertura della comunità scolastica al territorio aggiungere *le seguenti:* , privilegiando modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità e dell'intercultura come un arricchimento del sapere, per sostenere l'inclusione e prevenire ritardi scolastici o abbandoni precoci.

1. 16. Iori, Beni, Khalid Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e per l'apertura della comunità scolastica al territorio sono sostituite dalle *seguinti:* per l'apertura della comunità scolastica al territorio e per il rafforzamento della collaborazione educativa tra scuola e famiglia, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana.

1. 1006. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

***1. 38.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, province, città metropolitane e comuni.

***1. 1** Paolo Russo, Altieri

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.

1. 7. Luigi Gallo.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono in ogni caso garantiti la medesima qualità del servizio e la pari opportunità nell'offerta formativa per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale.

1. 1005. Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale dell'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli

enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

***1. 40.** Rubinato, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

***1. 35.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1. 18.** Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1. 27.** Pisicchio, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1. 33.** Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1. 36.** Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1. 39.** Centemero, Palmieri, Russo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

****1. 1008.** Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1. 1010. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: la presente legge disciplina, aggiungere le seguenti: il diritto allo studio e.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis.
(Diritto allo studio).

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.

3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, lo Stato realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

5. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo e la copertura del relativo onere finanziario pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di pari importo a decorrere dal 2016, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente».

1. 1001. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: servizio scolastico, aggiungere le seguenti: la lotta alla dispersione scolastica.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica).

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, da emanare entro medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante soppressione dell'articolo 11».

1. 1002. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, dopo le parole: nonché l'integrazione, aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti).

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

1. 1003. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, dopo le parole: nonché l'integrazione aggiungere le seguenti: , alla valorizzazione delle diversità.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«ART. 1-bis.

(Valorizzazione delle diversità).

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.

128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui si provvede a decorrere dall'anno 2016 e fino al fabbisogno, con i risparmi derivanti dalla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: «Carta elettronica per l'aggiornamento e la.

1. 1004. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 53. Vacca.

Alla rubrica, sostituire le parole: Autonomia scolastica, *con le seguenti:* Rete scolastica.

2. 56. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nell'ambito del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico, è istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale di cui al presente articolo.

2. 197. Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di, fino a: materiali, con le seguenti: Al fine di valorizzare l'autonomia scolastica la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.

2. 212. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle more fino a: sistema scolastico pubblico.

2. 1041. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: rafforzata la funzione del Dirigente scolastico per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico.

2. 343. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: è rafforzata, fino alla fine del periodo.

2. 54. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è rafforzata, sino alla fine del periodo con le parole: Dirigente scolastico è inserito nei ruoli unificati e coordinati della dirigenza pubblica.

2. 216. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione, delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.

***2. 217.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del Collegio dei Docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.

***2. 248.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: è rafforzata, fino a: materiali, con le seguenti: la funzione del dirigente scolastico deve garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, di concerto con le deliberazioni del collegio dei docenti per l'ambito di definizione e organizzazione del POF e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.

***2. 58.** Vacca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del Dirigente scolastico, con le seguenti: sono rafforzate le funzioni degli organi collegiali della scuola e del dirigente scolastico.

2. 334. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione di dirigente scolastico, *con le seguenti:* Il Dirigente scolastico è inserito nei ruoli unificati e coordinati del sistema della dirigenza pubblica.

2. 265. Vezzali.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dirigente scolastico, *con le seguenti:* collegio docenti.

2. 59. Chimienti.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* e del collegio dei docenti.

2. 1042. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, dopo e parole: del dirigente scolastico, *aggiungere le seguenti:* e gli organi collegiali.

2. 177. Terrosi.

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali.

2. 333. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale funzione è esercitata tenendo conto delle deliberazioni del Collegio dei Docenti per la definizione e organizzazione del Piano offerta formativa (POF) e del Consiglio di Istituto per gli ambiti organizzativi e gestionali.

2. 1014. Scopelliti, Binetti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.

2. 332. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: È istituito, *aggiungere le seguenti:* sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

2. 148. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole È istituito *aggiungere le seguenti* sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche, con le seguenti: reti di scuole.

2. 57. Luigi Gallo.

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: È istituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della singola Istituzione Scolastica o di reti di scuole, garantendo la continuità del progetto educativo fino a conclusione del percorso scolastico all'utenza che si iscrive confidando nell'offerta formativa delineata dallo stesso piano.

2. 211. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti, sino alla fine del periodo.

***2. 215.** Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti, sino alla fine del periodo.

***2. 266.** Vezzali.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa sia con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2. 147. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Mazzoli, Fabbri.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire la migliore governance territoriale e l'efficienza organizzativa, le istituzioni scolastiche si costituiscono in rete, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275. Le reti di scuole condividono gli elementi di offerta formativa territoriale e/o di filiera e le attività progettuali, valorizzando la sinergia tra le scuole della rete, siano scuole del medesimo o di diverso grado.

Conseguentemente:

al comma 3, premettere alle parole: istituzioni scolastiche le seguenti: reti di;

al comma 5 sostituire le parole: dai dirigenti scolastici con le seguenti: dalle reti di scuole;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;

al comma 7 sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;

sostituire il comma 9 con il seguente:

Il piano triennale dell'offerta formativa di rete è elaborato dai dirigenti scolastici, sentiti i collegi dei docenti ed i consigli d'istituto, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;

Sostituire la rubrica con la seguente «Autonomia scolastica, reti di scuole e offerta formativa».

2. 7. Gelmini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È riconosciuta al direttore dei servizi generali e amministrativi un'intensificazione di lavoro che va di pari passo al rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico di cui al comma

1.

2. 1. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1.

2. 8. Altieri.

Al comma 2, dopo la parola studenti sostituire le parole le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte con le seguenti: le diverse componenti delle istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in autonomia, ciascuna per la specifica professionalità e in seno agli organi collegiali deputati.

2. 1058. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo le parole: le istituzioni scolastiche, *aggiungere le seguenti:* con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. 60. Luigi Gallo.

Al comma 2, dopo le parole: scelte, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.

2. 61. Chimienti.

Al comma 2, sostituire le parole: in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, *con le seguenti:* per le attività curricolari nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.

2. 218. Cristian Iannuzzi.

Al comma 2, dopo le parole: le attività curricolari, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.

2. 249. Simonetti, Borghesi.

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole «educative e organizzative» aggiungere le seguenti parole «, attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie degli studenti, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione italiana»;

2) al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «Il piano dell'offerta formativa, di cui al presente comma, include, per ciascuna iniziativa curricolare ed extracurricolare, l'indicazione dell'eventuale impegno economico a carico delle famiglie, l'indicazione dei contenuti dell'attività, i riferimenti delle persone che porteranno avanti l'iniziativa e dei materiali utilizzati. Resta salva, la facoltà, per le famiglie stesse, di optare per l'esonero dell'alunno dalla partecipazione ad attività che non attengono il programma ministeriale»;

3) al comma 11, dopo le parole «I dirigenti scolastici, definito» aggiungere le seguenti parole «di concerto con il Collegio Docenti e sentito il Consiglio d'istituto»;

a) al comma 13, le parole «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto» sono sostituite dalle seguenti parole «sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti e del consiglio di istituto».

2. 1016. Pagano.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.

2. 339. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti scolastici individuano il fabbisogno di risorse umane, e strumentali, ciò al fine di innalzare il livello generale delle competenze e di assicurare la migliore offerta formativa e didattica per gli alunni e gli studenti.

2. 278. Causin.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le scelte per le attività curricolari sono effettuate nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente.

2. 210. Rampelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di posti destinati al personale ATA.

2. 64. Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle scuole situate nei territori a bassa densità demografica e in presenza di minoranze linguistiche, nei territori di montagna e nelle piccole isole, viene garantita l'autonomia scolastica.

2. 1024. Pes, Carocci, Bossa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis). Nei limiti di spesa di 300 milioni annui a decorrere dal 2015 al fine di potenziare l'offerta formativa è reintrodotta nella scuola primaria il modello della compresenza.

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137, *con le seguenti:* 81,1374.

al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 le parole da: ai sensi dell'articolo 4, *fino a:* compresenze, *sono sostituite con le seguenti:* secondo l'assetto delle compresenze.

2. 63. Marzana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma precedente sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio annuale dei bisogni effettivi. Il Dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al Consiglio di Istituto apposita relazione sull'attività svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica»;

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sviluppo delle competenze e delle conoscenze in materia di diritto ed economia, potenziamento di costituzione e cittadinanza, inclusi i principi e le azioni di cittadinanza attiva;

al medesimo comma, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) potenziamento delle competenze e delle conoscenze della lingua, della cultura e della civiltà latina;

al comma 4, dopo le parole: il piano dell'offerta formativa *aggiungere le seguenti:* aggiornabile annualmente,;

al medesimo comma, sostituire le parole da: anche la *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'elencazione programmatica delle attività di formazione triennale, rivolte al personale

docente ed amministrativo, nonché gli obiettivi di un apposito piano di miglioramento della scuola, riferiti agli standard nazionali della qualità del servizio, previsti dal regolamento dell'autonomia, e, infine, la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2;

al comma 7, alle parole nei limiti premettere le seguenti: nel rispetto degli obiettivi generali ed educativi del sistema educativo di istruzione e formazione e di *standard* nazionali della qualità del servizio;

al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica».

2. 9. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, e ovunque ricorrano ai commi 4 e 12, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche, *con le seguenti:* I dirigenti scolastici;

2. 279. Causin.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: il fabbisogno, *aggiungere le seguenti:* di personale ATA e.

Conseguentemente al comma 8, lettera c) i dopo le parole: il fabbisogno di, *aggiungere le seguenti:* personale ATA dei differenti profili professionali;

Conseguentemente:

al comma 11, dopo le parole: scelgono il personale, *aggiungere le seguenti:* docente e ATA, dei differenti profili professionali;

al comma 13 dopo le parole: il dirigente scolastico individua, *aggiungere le seguenti:* il personale ATA dei differenti profili professionali e.

2. 280. Causin.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole delle attività progettuali *aggiungere le seguenti:* e nel rispetto degli organici ATA e nel riconoscimento di un'equa retribuzione.

2. 2. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi *con le seguenti:* per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali, *aggiungere le seguenti:* del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria.

2. 119. Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue europee scelte dagli studenti e dalle famiglie, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrate learning*.

2. 1060. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera a) alle parole: valorizzazione e potenziamento, *premettere le seguenti:* valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e.

2. 65. Chimienti.

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, *con le seguenti:* valorizzazione e potenziamento delle varie competenze linguistiche

scelte dagli studenti o dalle famiglie

2. 331. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola: italiano, aggiungere le seguenti: e al latino.

2. 62. Chimienti.

Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: inglese, con la seguente: straniera.

2. 66. Vacca.

Al comma 3, lettera a) sopprimere le parole da: mediante, fino a: learning.

2. 269. Mazziotti Di Celso, Molea, Capua, Vezzali, Antimo Cesaro.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;

2. 328. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola musica con le seguenti: pratica musicale.

Conseguentemente, al medesimo comma lettera e) sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

Conseguentemente, al medesimo comma lettera f), dopo la parola alfabetizzazione aggiungere le seguenti alla storia dell'arte e alla musica;

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f) dopo la parola immagini aggiungere e dei suoni.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

2. 1033. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica musicale.

2. 171. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: nella musica, aggiungere le seguenti: nella geografia.

2. 67. Chimienti.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all'arte aggiungere le seguenti al cinema.

2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte con le seguenti, nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: nonché l'inserimento dell'insegnamento di due ore settimanali della materia storia dell'arte, laddove non previsto, nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado e, per il successivo triennio, nelle aree economica, informatica, grafica, comunicativa, turistica, enogastronomica, tecnologica ed ambientale.

Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-ter. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137, con le seguenti: 242,137.

2. 68. Marzana.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Potenziamento delle attività laboratoriali negli istituti tecnici e professionali.

2. 1079. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio; da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 8,4 milioni.

2. 301. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis). A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis* del comma 3 si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 10,2 milioni.

2. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento della materia «arte e territorio».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *c-bis* del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le seguenti: 10,9 milioni.

2. 297. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nelle scuola secondaria di secondo grado;

2. 330. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) gli obbiettivi formativi di medio periodo.

2. 150. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente: d) potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cultura della legalità e delle regole detta vita civile; lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.

2. 120. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) potenziamento delle conoscenze in materia di diritti, con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e ai principi e alle azioni di cittadinanza attiva, e delle dinamiche economiche correlate al contesto geo-politico globale.

2. 1061. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto, di economia, inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva, di alfabetizzazione economico-finanziaria e di educazione alla autoimprenditorialità.

2. 185. Blazina.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, democratica ed interculturale anche attraverso il potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia;

2. 288. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: competenze in materia di diritto e di economia, inserire le seguenti: a partire dall'educazione finanziaria e al risparmio e.

2. 1001. Caruso, Lo Monte.

Al comma 3 lettera d) sostituire le parole da: inclusa a: cittadinanza attiva con le seguenti: incluso lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.

2. 16. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3, lettera d) dopo le parole economia sopprimere le parole: , inclusa la conoscenza dei principi e delle azioni di cittadinanza attiva e aggiungere la lettera seguente:

d-bis) introduzione dell'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione italiana e delle norme europee;.

2. 1071. Pisticchio, Marguerettaz.

Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione allo studio della costituzione italiana, della normativa comunitaria all'interno del contesto geopolitico globale.

2. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 3 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria.

2. 329. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera d), in fine, aggiungere le seguenti parole: anche attraverso l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.

2. 1046. D'Incà.

Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle culture, identità ed autonomie locali.

2. 232. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia » (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni — nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36,0 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera *d-bis* del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: 12 milioni, con le parole: 8,4 milioni.

2. 299. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione:

a) di un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;

b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia.

2. 245. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: della legalità, aggiungere le seguenti: e dell'identità di genere e del superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.

2. 69. Chimienti.

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: della sostenibilità ambientale, con le seguenti: dell'ambiente.

2. 166. Malisani.

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: della sostenibilità ambientale, aggiungere le seguenti: al fine di rendere consapevoli i giovani dell'importanza della conservazione di un ambiente sano e del rispetto del territorio.

2. 270. Antimo Cesaro, Molea.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «beni paesaggistici» aggiungere le seguenti: nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

2. 304. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: della tutela e della promozione del relativo patrimonio, nonché potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, e sviluppo dello spirito critico;

2. 327. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera e) dopo la parola: paesaggistici, aggiungere le seguenti: e a una consapevole educazione sessuale.

2. 268. Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, con le seguenti: alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: all'arte, aggiungere le seguenti: al cinema,.

2. 1026. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera g), dopo la parola: alimentazione, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare.

2. 71. Chimienti.

Al comma 3, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: anche attraverso percorsi mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.

2. 121. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3, lettera g), dopo le parole: allo sport, aggiungere le seguenti: e l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

2. 273. Vezzali, Molea.

Al comma 3, lettera g) aggiungere le seguenti parole: anche attraverso percorsi mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali.

2. 1045. Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 3 dopo la lettera g) aggiungere, in fine, la seguente:

g-bis) promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.

2. 307. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: degli studenti, aggiungere le seguenti: e degli insegnanti.

2. 296. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera h), dopo le parole: dei media, aggiungere le seguenti: anche al fine di contrastare il fenomeno del cyberbullismo promuovendo comportamenti solidali, educando alle differenze, all'accettazione di sé e al senso critico verso quei canoni estetici fissi e discriminatori che gli adolescenti subiscono, soprattutto nell'utilizzo dei social network.

2. 305. Nicchi, Duranti, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: negli istituti tecnici e professionali il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio nel primo biennio al fine di combattere la dispersione scolastica, nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità, del profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro

2. 4. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 2 lettera h), aggiungere in fine: ; il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio nel primo biennio al fine di combattere la dispersione scolastica, nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità, acquisite attraverso l'ampliamento del POF permettendo così loro una scelta mirata per approdare nel mondo del lavoro.

2. 1031. Miotto.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) potenziamento delle attività di laboratorio e delle metodologie laboratoriali.

2. 146. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) iniziative per la prevenzione, il contrasto e la sensibilizzazione dei fenomeni legati alla dispersione scolastica, al bullismo, alle discriminazioni per ragioni di genere, stato sociale, religione, razza, origine etnica e disabilità, a garanzia della più ampia inclusione scolastica.

2. 17. Centemero, Carfagna.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: dispersione scolastica aggiungere le seguenti: quali la raccolta e l'analisi annuale da parte del MIUR dei dati relativi alla dispersione scolastica, e alle cause della stessa, suddivisi tipologia di scuola, per provincia e per regione,.

2. 1047. Catalano.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

Conseguentemente,

dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3-ter. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: 381,137 con le seguenti: 281,137;

all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009, al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse dell'organico assegnato.

2. 72. Marzana.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età e l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso l'introduzione di classi ponte tra la scuola dell'infanzia e primaria con la compresenza dei docenti di entrambi gli ordini.

2. 326. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno d'età.

2. 73. Chimienti.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: della più ampia inclusione scolastica, *aggiungere le seguenti:* anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.

2. 342. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera i), dopo e parole: inclusione scolastica, *inserire le seguenti:* in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali e supportando in particolare l'accoglienza e l'integrazione degli studenti di origine straniera.

2. 154. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera i) dopo le parole: della più ampia inclusione scolastica *aggiungere le seguenti:* anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.

2. 1084. Centemero, Palmieri, Alteri, Lainati.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) sperimentazione nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado, di modalità di valutazione che limitino la non ammissione all'anno successivo, al solo caso in cui il Consiglio di classe si esprima all'unanimità in tal senso; conseguente possibilità di ammettere gli alunni alla frequenza dell'anno successivo, in deroga alla vigente normativa, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più materie.

2. 287. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) promozione e tutela del benessere psicofisico degli alunni e degli studenti, con particolare riguardo all'espletamento presso gli istituti scolastici di tirocini formativi post laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239 da parte dei laureati in psicologia.

2. 1063. Labriola.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, *aggiungere le seguenti:* avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa, sulla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.

2. 250. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, *inserire le seguenti:* per attività educative, culturali e ricreative da svolgersi anche in collaborazione con i servizi socio-educativi territoriali.

2. 155. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,

Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente: m) apertura pomeridiana delle scuole avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali;

2. 209. Rampelli.

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: apertura pomeridiana delle scuole, aggiungere le seguenti: avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa sulla sicurezza, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 3, lettera m) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 30 milioni di euro per il 2016 e a 20 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. 229. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: apertura pomeridiane delle scuole aggiungere le seguenti anche avvalendosi delle risorse di organico del personale ATA assegnato nell'organico dell'autonomia.

2. 1007. Scopelliti, Binetti.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe, con le seguenti: avvalendosi delle risorse in organico del personale ATA assegnato: nell'organico dell'autonomia e riduzione del numero degli alunni e di studenti per classe prioritariamente in applicazione della normativa sulla sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e in presenza di allievi e studenti portatori di bisogni educativi speciali.

2. 219. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera m), aggiungere in fine, le seguenti parole: il dirigente scolastico dovrà dichiarare la conformità di ogni singolo ambiente classe al numero degli allievi/studenti in esso ospitati, con apposita dichiarazione rilasciata sotto la sua responsabilità in quanto titolare dell'attività, così come previsto, dal decreto ministeriale Interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica», punto 5.0 dell'allegato,

2. 220. Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.

2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

n) incremento e valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi.

2. 1062 Labriola.

Al comma 3, lettera n), dopo le parole: nel secondo ciclo di istruzione, inserire: da svolgersi anche in contesti di impresa sociale, terzo settore e associazioni di volontariato incluse in appositi albi, al fine di valorizzare l'educazione alla solidarietà e all'impegno sociale e civile.

2. 156. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbri, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera n), in fine, aggiungere seguenti parole: anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali.

2. 74. Chimienti.

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: individualizzati, con le seguenti: in reti di scuole con il.

2. 75. Luigi Gallo.

Al comma 3, lettera o) dopo le parole: degli studenti, inserire le seguenti: adeguando e potenziando l'attività didattica e formativa per garantire l'integrazione degli studenti di origine straniera, tramite una specifica formazione dei docenti e l'utilizzo di mediatori culturali.

2. 157. Iori, Beni, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbri, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera o), aggiungere la seguente: o-bis) potenziamento dello studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico.

2. 52. Vacca.

Al comma 3, dopo la lettera o) inserire la seguente:

o-bis) valorizzazione dei percorsi di studi personalizzati coerenti con i piani educativi individuali degli alunni con bisogni educativi speciali, comunicazione annuale da parte degli insegnanti di sostegno degli obiettivi raggiunti e giustificazione di eventuali insuccessi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2. 1048. Catalano.

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

2. 51. Luigi Gallo.

Al comma 3, lettera p), sopprimere le parole: alla premialità e.

2. 325. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi

dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.

3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

- a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
- b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
- c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
- d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
- e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
- f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
- g) l'educazione alla cittadinanza.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera q, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. 247. Caparini, Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri), anche mediante l'attivazione di corsi opzionali, continuativi nel tempo e complementari di italiano come lingua seconda, ove possibile, con livelli di partenza omogenei e la dotazione di laboratori linguistici anche in rete.

2. 1022. Cimbro.

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri; mediante percorsi formativi e iniziative dirette a garantire il rafforzamento, il miglioramento e l'approfondimento della lingua italiana anche con laboratori permanenti di apprendimento».

2. 348 (ex 3.7). Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: per gli alunni stranieri, *con le seguenti:* per gli alunni di origine straniera,

2. 192. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi,

Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbri, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, lettera q) sostituire le parole: per gli alunni stranieri con le seguenti: per gli alunni che provengono da altri Paesi.

2. 1017. Binetti.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: stranieri, con le seguenti: di cittadinanza non italiana, e le parole: corsi opzionali di lingua, con le seguenti: corsi di insegnamento intensivo della lingua italiana per i neo arrivati, da organizzare secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, terzo capoverso, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e del volontariato.

2. 1003. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera q), dopo le parole: anche mediante, inserire le seguenti: l'istituzione di apposite classi di inserimento temporaneo.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera q), comma 3, dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, per un importo pari a 10 milioni per l'anno 2015 e a 20 milioni a decorrere dal 2016.

2. 231. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3 lettera q) sopprimere le parole: opzionali.

Conseguentemente all'articolo 10,

al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui, con le seguenti: 489 annui;

al comma 3 sostituire le parole: euro 381,137 milioni, con le seguenti: euro 372,751.

2. 324. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera q) sopprimere la parola: opzionali e dopo le parole: laboratori linguistici anche in rete aggiungere le seguenti: valorizzando le interazioni gli Enti locali e il terzo settore.

***2. 341.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, lettera q) sopprimere la parola: opzionali, dopo le parole: laboratori linguistici anche in rete aggiungere le seguenti valorizzando le interazioni con gli Enti locali e il terzo settore.

***2. 1085.** Russo, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 3, lettera q), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da organizzare secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/43/CE in materia di parità di trattamento e non discriminazione.

2. 286. Santerini, Lo Monte.

Al comma 2, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti:

q-bis) una formazione di tipo socioantropologico in relazione alla differenza culturale e una formazione antropologica e storico religiosa sulle differenti religioni, che si aggiunga alla formazione religiosa cattolica già impartita in base al Concordato;

q-ter) la necessità di accrescere la consapevolezza delle giovani generazioni relativamente alla costruzione culturale del genere per rimuovere gli stereotipi e le disuguaglianze fondate sull'appartenenza di genere e sull'orientamento sessuale.

2. 36. Roberta Agostini.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) attivazione, negli istituti con elevata presenza di alunni di origine straniera, di corsi opzionali per l'insegnamento della loro lingua madre.

2. 188. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 11. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) le scuole superiori di secondo grado effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali.

2. 12. Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 3, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera q), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2. 306. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotata di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica ed interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita.

2. 84. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione di una percentuale del monte ore curriculare complessivo presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto,

al fine di intrecciare i temi peculiari di ciascun territorio con le singole discipline scolastiche e garantire percorsi esperienziali per le diverse materie scolastiche, anche in accordo con gli enti locali per la stipula di apposite convenzioni di durata almeno triennale.

2. 50. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curricolare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia.

2. 79. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti. Lo spazio di tutto l'edificio scolastico può diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento.

2. 80. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento tra pari, l'incremento delle iniziative cosiddette *l'outdoor education*, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana.

2. 81. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante.

2. 82. Pisano, Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.

2. 300. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) potenziamento dell'offerta formativa *extracurricolare* su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. 83. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione

denominato LIS.

2. 244. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali.

2. 86. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

2. 85. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti.

2. 256. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento.

2. 87. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento.

2. 88. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno.

2. 89. Chimienti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 275. Vignali, Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) l'introduzione dell'insegnamento del primo soccorso nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rivolto a studenti e docenti.

2. 274. Vezzali, Molea.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) possibile sostituzione, per gli alunni di origine straniera nella scuola secondaria di 1° grado, della seconda lingua straniera con la loro lingua madre.

2. 189. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) previsione, per gli alunni di recente immigrazione, di eventuali deroghe dalle norme relative ai criteri di valutazione nell'esame conclusivo della scuola secondaria 1° grado.

2. 190. Beni, Iori, Capone, Locatelli, Di Lello, Cimbro, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Chaouki, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capone.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a «Cittadinanza e Costituzione».

2. 90. Vacca.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale.

2. 78. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) sviluppo della dimensione interculturale nel curriculum scolastico e nella vita della scuola, anche attraverso l'apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali.

2. 1002. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) attivazione, negli Istituti con elevata presenza di alunni di origine straniera, di corsi integrativi per l'insegnamento della lingua italiana e di corsi opzionali della lingua madre per studenti che hanno una stessa provenienza.

2. 1011. Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.

2. 77. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) nell'ambito delle risorse destinate alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, prevedere iniziative dedicate alla formazione su tematiche interculturali.

2. 1020. Binetti.

Al comma 3, dopo la lettera q) aggiungere la seguente: q-bis) le scuole, a partire da quelle superiori di secondo grado, effettuano una programmazione su 5 giorni settimanali.

2. 337. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera q) inserire la seguente:

q-bis) nelle scuole e nelle classi in cui sono presenti gruppi sufficientemente numerosi di studenti provenienti da uno stesso paese, su loro esplicita richiesta, sostituire, per gli alunni di

origine straniera nella scuola secondaria di 1° grado, della seconda lingua straniera con la loro lingua madre.

2. 1019. Binetti.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative ed in coerenza con le finalità espresse nel comma precedente, le scuole possono determinare l'apertura degli istituti anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. 282. Adornato, Scopelliti, Binetti, Vignali, Bianchi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'attuazione di quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, per le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli Venezia Giulia, esse possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. 184. Blazina.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Anche ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), l) e m), le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. 1023. Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 6, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. L'ufficio scolastico regionale quantifica le assegnazioni relative alla dotazione organica, alle singole IS per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.

6. Per l'attuazione degli obiettivi relativi alle necessità e priorità individuate per l'IS fra quelle di cui al comma 3, le IS predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente in relazione all'andamento delle iscrizioni, che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per l'IS.

7. L'Ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al MIUR gli esiti della verifica.

2. 1037. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani,

Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche inoltrano attraverso i sistemi informativi del MIUR, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e del semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.

4-bis. Il MIUR determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gliUSR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.

2. 267. Vezzali.

Al comma 4, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche *fino a* riferimento *con le seguenti:* entro il mese di settembre del primo anno di riferimento del piano triennale, il dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto, predispone il piano triennale dell'offerta formativa sulla base delle indicazioni e gli indirizzi predisposti dall'istituzione scolastica con delibera del Collegio dei Docenti e dei Consiglio di Istituto entro il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente.

Conseguentemente, al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

2. 222. Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo le parole: le istituzioni scolastiche *inserire le seguenti:* con delibera del Collegio dei docenti, adottato dal Consiglio d'Istituto.

2. 91. Vacca.

Al comma 4, sostituire le parole da predispongono entro il mese *fino alla fine del comma con le parole* inoltrano attraverso i sistemi informativi del MIUR, le richieste di integrazione anorganico, comprensive degli esoneri e dei semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica. Il MIUR determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gliUSR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2 sopprimere il comma 8, e al comma 4 dell'articolo 6, sostituire le parole da nel piano triennale dell'offerta formativa *sino alla fine del periodo con le parole* ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. 1040. Rampelli.

Al comma 4, sostituire lei parole da predispongono entro il mese *fino alla fine del comma con le seguenti:* inoltrano attraverso i sistemi informativi del MIUR, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e dei semiesoneri per i docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza

dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica. Il MIUR determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 6, le parole da: nel piano triennale dell'offerta formativa *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
2. 214. Rampelli.

Al comma 4, dopo le parole: piano triennale dell'offerta formativa *aggiungere le seguenti:* rivedibile annualmente.

2. 153. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Al comma 4 sopprimere la parola: formative *e dopo la parola:* docente *aggiungere le seguenti:* e amministrativo, tecnico e ausiliario.

2. 323. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Placido, Airaudo.

Al comma 4 dopo la parola: docente *aggiungere le seguenti:* e ATA.

2. 176. Terrosi, Iacono.

Al comma 4, dopo le parole: al personale docente *inserire le seguenti:* e ATA.

***2. 221.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 4, dopo le parole: personale docente *aggiungere le seguenti:* e ATA.

***2. 238.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 4, dopo la parola: docente *aggiungere le seguenti:* e ATA.

***2. 92.** Vacca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: negli stessi tempi presentano, annualmente, eventuali revisioni del piano triennale.

2. 144. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano triennale dell'offerta formativa viene aggiornato di anno in anno per la parte di quantificazione delle risorse, per consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la loro capacità di accoglienza di alunni e studenti.

2. 1064. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici delle isole minori, nell'ambito delle competenze che saranno ad essi attribuite, per la scelta dell'organico (personale docente, personale ATA) dovranno comunque dare precedenza agli insegnanti residenti sull'isola, presenti nelle GAE e nelle graduatorie di Istituto tenuto conto delle loro posizioni in dette

graduatorie.

2. 182. Bossa.

Sopprimere i commi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

***2. 213.** Rampelli.

Sopprimere i commi 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

***2. 264.** Vezzali.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 196. Fioroni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2. 1043. Simonetti, Borghesi.

Al comma 5, dopo le parole: ufficio scolastico regionale inserire le seguenti, anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe,.

2. 93. Luigi Gallo.

Al comma 5, dopo le parole: L'Ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

2. 338. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 5, dopo la parola: valuta inserire le seguenti: entro il 30 novembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento.

2. 94. Vacca.

Al comma 5, dopo la parola: valuta inserire le seguenti: entro il 31 dicembre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento.

2. 95. Vacca.

Al comma 5, dopo le parole: offerta formativa presentata aggiungere le seguenti: ed eventuali richieste di revisione annuale.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3.

2. 145. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 5, dopo le parole: dell'offerta formativa presentata aggiungere le seguenti: entro il 15 dicembre.

2. 335. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 5, sostituire le parole: dai dirigenti scolastici con le seguenti: dalle istituzioni scolastiche.

2. 292. Santerini, Lo Monte.

Al comma 5, dopo le parole ufficio scolastico regionale inserire le seguenti , anche sulla base del reddito medio disponibile, su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe.

2. 1044. Luigi Gallo.

Al comma 5 dopo le parole: ufficio scolastico regionale valuta è inserita la seguente: entro trenta giorni e al comma 6, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che sono inserite le seguenti: entro sessanta giorni.

2. 18. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 5, dopo le parole dirigenti scolastici aggiungere le seguenti: previa approvazione del consiglio d'istituto.

2. 47. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente:

sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

all'articolo 6, al comma 3:

al primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7;

sostituire il secondo periodo con il seguente: I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8;

sopprimere l'ultimo periodo;

all'articolo 7:

sopprimere i commi 2, 3 e 4;

al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti, le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) Se classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 31;

all'articolo 8:

al comma 1 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

al comma 2 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7;

al medesimo comma dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l'incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con il seguente: 4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate. Nell'anno scolastico 2015/2016:

i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, incrementati di quelli di cui alla lettera *a*) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) gli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente comma..

Negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 si procede all'assunzione, sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, degli eventuali docenti residui iscritti nella graduatoria di cui alla lettera *b*), nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili, e degli iscritti nelle graduatorie provinciali di cui alla lettera *c*) del comma 2, nei limite del restante 50 per cento dei posti, incrementati di quelli vacanti per mancanza di iscritti di cui alla lettera *b*);

al comma 5, sopprimere il seguente periodo: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione:

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 10 dell'articolo 8, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1° giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera *a*) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera *a*) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera *b*) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento, *sostituire le parole:* A decorrere dal 1° settembre *con le seguenti:* A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite, *e sostituire le parole:* lettere *a*) e *b*) *con le seguenti;* lettere *b*) e *c*);

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, o anche di una sola delle due, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse. In tal caso, si dispone la confluenza degli iscritti nelle graduatorie

di cui al comma 2, lettere b) e c), in un'unica graduatoria provinciale di natura transitoria;
sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.

2. 284. Pizzolante.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici Scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 1. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 *e sopprimere l'ultimo periodo;*

sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;

al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 1° grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni, in via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015;

all'articolo 8, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: 12-bis. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza

annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12-ter. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:

a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b);

b) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;

c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;

d) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.

In caso di mancato assorbimento della graduatoria per titoli, gli aspiranti iscritti in essa mantengono il diritto all'assunzione in ruolo su altre classi di concorso per le quali siano in possesso del relativo titolo di abilitazione, per il cui conseguimento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si impegna a predisporre percorsi agevolati di formazione;

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.

2. 283. Pizzolante.

Al comma 6, dopo le parole: è comunicato aggiungere le seguenti: agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi.

Conseguentemente sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, secondo le modalità di cui all'articolo 8;

sopprimere il comma 13;

al comma 3 dell'articolo 6 sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* I posti dell'organico sono coperti secondo le procedure dettate dai commi 2, 4 e 12 dell'articolo 8 *e sopprimere l'ultimo periodo;*

sopprimere i commi 2, 3, e 4 dell'articolo 7;

al comma 6 dell'articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di 11 grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 2009, n. 81;

al comma 1 dell'articolo 8 sostituire le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

al comma 2 dell'articolo 8 sopprimere le parole: e inseriti negli albi di cui all'articolo 7 e aggiungere, dopo il medesimo comma 2, il seguente: 2-bis. Entro il 30 giugno 2015 si dispone l'inserimento nella quarta fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento degli abilitati iscritti nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto, mediante l'incrocio a pettine delle posizioni occupate nelle graduatorie di seconda fascia in ogni istituto della provincia di riferimento. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella suddetta fascia aggiuntiva con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017. I docenti precedentemente iscritti nella suddetta fascia aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-ter, della Legge 24 febbraio 2012, n. 14, confluiscono nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento con inserimento a pettine;

al comma 4 dell'articolo 8, premettere le seguenti parole: Negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e sopprimere la lettera c);

al comma 5 dell'articolo 8 sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b) e sopprimere il seguente periodo: in caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione;

sopprimere il comma 6 dell'articolo 8;

al comma 10 dell'articolo 8, premettere il seguente periodo: A decorrere dal 1° giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell'assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, previa scelta della provincia di inserimento e con inserimento a pettine, *sostituire le parole:* A decorrere dal 1° settembre con le seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite, e *sostituire le parole:* lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 11 dell'articolo 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/2020 sono costituite su base provinciale;

sostituire il comma 12 dell'articolo 8 con il seguente: 12. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, ad esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni. A tal fine, entro il 30 aprile 2017, si dispone l'indizione di un concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti di ogni ordine e grado relativi al triennio 2018/2021, con assunzioni a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. Solo in caso di mancato assorbimento delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2, si procede alle assunzioni in ruolo tramite un doppio canale di reclutamento da concorso e graduatorie ad esaurimento, in modo paritario, fino ad assorbimento e abolizione definitiva delle stesse;

sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.

2. 285. Pizzolante.

Al comma 6 dell'articolo 2 premettere alle parole: al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *le seguenti:* agli Uffici scolastici provinciali e regionali e da questi;

2. 1072. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3 e, *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di cui al decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999,;

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: le istituzioni scolastiche *aggiungere le seguenti:* , con delibera del Consiglio di Istituto,.

2. 322. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo, con il seguente: Entro il mese di settembre del primo anno di riferimento del piano triennale, il dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto predispongono il piano triennale dell'offerta formativa, sulla base delle indicazioni e gli indirizzi predisposti dall'istituzione scolastica con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto avvenuta entro il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente.

2. 251. Simonetti, Borghesi.

Al comma 7, dopo le parole: Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le parole:* previo parere favorevole del Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.

2. 321. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 7, dopo la parola: scolastiche *inserire la seguente:* statali.

2. 96. Vacca.

Al comma 7 aggiungere, in fine le seguenti parole: in base al numero degli studenti e Piani triennali di cui ai commi precedenti.

2. 320. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.

2. 19. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno *standard*.

2. 20. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 8, all'alinea dopo le parole: Il piano triennale dell'offerta formativa, in aggiunta *inserire le seguenti:* ed in coerenza;

Conseguentemente:

dopo la parola: indica, *aggiungere le seguenti:* gli ambiti disciplinari o classi concorsuali delle risorse professionali assegnate tali da coprire:

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) la programmazione delle attività formative rivolte al personale.

2. 1032. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire le parole: per il piano dell'offerta formativa ai sensi dell' *con la parola* dall.

2. 1039. Rocchi, Carocci, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 8, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel piano triennale coerentemente con le finalità previste dal presente comma è indicato anche il fabbisogno relativo ai posti ATA.

2. 175. Terrosi, Iacono.

Al comma 8, lettera a), dopo la parola: disabilità aggiungere la seguente: accertata.

2. 319. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Al comma 8, alla lettera a) dopo la parola disabilità aggiungere le seguenti: delle diagnosi funzionali e delle certificazioni presentate,.

2. 1015. Pagano.

Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle risorse di organico disponibili.

2. 234. Simonetti, Borghesi.

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: dell'offerta formativa, aggiungere le seguenti: prevedendone una quota non inferiore al 20 per cento, con funzioni di tutor, per la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento e di didattica laboratoriale, nelle aree a forte processo migratorio o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.

2. 289. Santerini, Lo Monte.

Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;.

2. 318. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.

2. 97. Luigi Gallo.

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno del personale ATA.

2. 223. Cristian Iannuzzi.

Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA.

2. 98. Vacca.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 23 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.

2. 239. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il Piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di informare e sensibilizzare

gli studenti, i docenti ed i genitori sulle relative tematiche come previsto anche dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 199 in materia di Piano di azione straordinario contro la violenza.

2. 41. Martelli.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. I comma 3 e 4, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 sono sostituiti dai seguenti:

3. Il piano dell'offerta formativa è triennale, rivedibile annualmente, ed è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio di circolo o d'istituto.

4. Ai fini della predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio; tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.

2. 1038. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività generali della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per la scuola superiore secondaria, degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.

***2. 224.** Cristian Iannuzzi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il Piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività generali della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Circolo o d'Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per la scuola superiore secondaria, degli studenti. Il Piano è adottato dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.

***2. 174.** Terrosi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.

2. 104. Luigi Gallo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale è elaborato ed approvato dagli organi collegiali: collegio dei docenti, consiglio di istituto, comitato tecnico-scientifico (ove istituito), ognuna per la parte di sua competenza. Il dirigente scolastico opera per un raccordo efficace ed efficiente tra i diversi organi scolastici, assicura la coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3 delle scelte proposte e del relativo piano economico-finanziario.

2. 136. Burtone.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.

2. 102. Chimienti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.

2. 99. Vacca.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, sentiti eventualmente i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali del territorio.

***2. 208.** Rampelli.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal dirigente scolastico di concerto con il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, sentiti eventualmente i principali soggetti istituzionali, economici, sociali e culturali del territorio.

***2. 252.** Simonetti, Borghesi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal dirigente scolastico, deve essere approvato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.

2. 290. Santerini, Caruso, Lo Monte.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti.

2. 316. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il piano triennale dell'offerta formativa è elaborato ed adottato dagli organi collegiali con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

2. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9 dopo le parole: è elaborato dal dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* di concerto con il consiglio d'istituto.

2. 23. Altieri.

Al comma 9, dopo le parole: Dirigente Scolastico *aggiungere* con il supporto di un'apposita commissione e dei docenti di cui al comma 5 dell'articolo 7, *e, al termine del comma aggiungere* il piano è adottato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

2. 1078. Centemero, Palmieri.

Al comma 9, dopo le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali di riferimento.

***2. 24.** Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 9, dopo le parole sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto *aggiungere le seguenti:* e gli enti locali di riferimento.

***2. 1086.** Russo, Palmieri, Altieri, Lainati.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto *con le seguenti:* di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto.

***2. 103.** Luigi Gallo.

Al comma 9, sostituire le parole: , sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto *con le seguenti:* e redatto di concerto con il collegio docenti e sentito il consiglio d'istituto,.

2. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il *con le seguenti* previo parere vincolante del collegio dei docenti e del.

2. 100. Vacca.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti *con il seguente:* sentito.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere le parole: il Consiglio d'istituto;

aggiungere, infine le seguenti parole: e lo sottopone al Consiglio d'istituto per l'approvazione che deve avvenire a maggioranza dei componenti.

2. 22. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* di concerto con.

2. 5. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* d'intesa con.

2. 49. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* di concerto con.

***2. 225.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti *con le seguenti* di concerto con.

***2. 1065** Labriola.

Al comma 9 sostituire la parola: sentiti *con le parole:* di concerto con.

***2. 1008.** Scopelliti, Binetti.

Al comma 9, sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* di concerto con.

***2. 242.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, sostituire le parole: sentiti il *con le seguenti:* sottoponendolo al voto del.

2. 260. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, dopo le parole dei docenti, *aggiungere le seguenti:* , il personale ATA,

2. 3. Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 9, sopprimere le parole: nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.

***2. 226.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 9, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.

***2. 1087.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole da: nonché a: sul territorio, con le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle imprese, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.

2. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 9, sostituire le parole da: nonché, fino a del territorio, con le seguenti: nonché con il coinvolgimento delle imprese, anche per il tramite delle rispettive associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dei principali soggetti economici, sociali e culturali del territorio.

2. 276. Vignali, Binetti.

Al comma 9, dopo la parola: nonché, inserire le seguenti: con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti e.

2. 101. Vacca.

Al comma 9, dopo le parole: sociali e culturali aggiungere le seguenti: e dei principali soggetti istituzionali.

2. 240. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei rappresentanti degli enti locali.

2. 241. Simonetti, Borghesi.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenuto conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

2. 1083. Centemero, Palmieri.

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

2. 25. Gelmini.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel, inserire le seguenti: sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e.

2. 106. Vacca.

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi.

2. 105. Luigi Gallo.

Al comma 10 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente e contestualmente comunicate ai rappresentanti dei genitori presso gli organi scolastici, eventuali revisioni del piano triennale, nonché le deliberazioni degli organi scolastici che riguardi progetti educativi, offerte formative aggiuntive o extracurricolari non comprese nei piani triennali dell'offerta formativa o che incidano sulle attività scolastiche o sui rapporti scuola famiglia. Tali comunicazioni devono essere dettagliate e sono sotto la cura e la responsabilità del dirigente scolastico e del direttore amministrativo.

2. 1004. Pagano.

Sopprimere i commi 11 e 13.

2. 173. Terrosi, Iacono, Fioroni.

Sopprimere il comma 11

Conseguentemente,

sostituire il comma 13 con il seguente: Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa;

all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente: Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale;

all'articolo 7, sopprimere i commi 2, 3 e 4;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

all'articolo 8, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

all'articolo 8, comma 4, lettera b) e c), sopprimere le parole: individuati a livello di albo territoriale;

all'articolo 8, comma 5, primo periodo sopprimere le parole da: tutti gli albi, *fino a:* e, in subordine, *e al medesimo comma sopprimere l'ultimo periodo;*

all'articolo 8, sopprimere il comma 6.

2. 107. Vacca.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente,

sostituire il comma 13 con il seguente:

13. In prima applicazione, per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, utilizzando il ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto.

2. 152. D'Ottavio.

Sopprimere il comma 11.

***2. 207.** Rampelli.

Sopprimere il comma 11.

***2. 312.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 11.

***2. 253.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 11.

***2. 227.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 11.

***2. 138.** Amoddio.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali.

2. 108. Luigi Gallo.

All'articolo 2 sostituire il comma 11 con il seguente: Gli Uffici scolastici regionali e i relativi ambiti territoriali provvedono, sulla base dei piani triennali definiti dai dirigenti scolastici e validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'assunzione del personale da assegnare ai posti dell'organico dei docenti, secondo le modalità di cui all'articolo 8.

2. 1073. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Al comma 11, sostituire le parole: dirigenti scolastici con le seguenti: collegio docenti e sostituire la parola scelgono con la seguente: individua.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 7.

2. 109. Chimienti.

Al comma 11, sostituire le parole: definito il con le seguenti: con riferimento al.

2. 314. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale con le seguenti: nominano il personale.

2. 1066. Cristian Iannuzzi.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi del comma 6 con le seguenti: ai sensi dei commi 6 e 9.

2. 243. Simonetti, Borghesi.

Al comma 11, dopo le parole: ai sensi del comma 6 aggiungere le seguenti: di concerto con il consiglio d'istituto.

2. 27. Altieri, Centemero, Palmieri.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7, con le seguenti: assegnano il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'articolo 396, comma 2, lettera d) del testo unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. 313. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia con le seguenti: propongono l'incarico di docenza al personale.

2. 345. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono il personale, con le seguenti: propongono l'incarico di docenza al personale.

2. 26. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 11, sostituire la parola: scelgono con le seguenti: propongono al collegio docenti.

Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 7.

2. 110. Chimienti.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con le seguenti: individuano, di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto,.

2. 1067. Labriola.

Al comma 11, sostituire la parola scelgono con la seguente: individuano.

***2. 172.** Giovanna Sanna, Albanella, Casellato, Iacono.

Al comma 11, sostituire le parole: scelgono con: individuano.

2. 1036. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 11, sostituire le parole: dell'organico dell'autonomia *con le seguenti:* per il potenziamento dell'offerta formativa.

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole all'organico dell'autonomia *con le seguenti:* ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

al comma 3 dell'articolo 6 sostituire le parole: I posti dell'organico *con le seguenti:* I posti comuni e di sostegno sono coperti con le immissioni in ruolo effettuate secondo le fasi previste dal successivo comma 4 dell'articolo 8. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa;

al comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole: dei posti assegnati *aggiungere le seguenti:* , per il potenziamento dell'offerta formativa,;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7;

al medesimo articolo 8, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2. 134. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

All'articolo 2, comma 11, dopo le parole: posti dell'organico dell'autonomia *aggiungere le seguenti:* secondo criteri e.

Conseguentemente, all'articolo 7 comma 2 dopo le parole sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2 *aggiungere* secondo criteri trasparenti e pubblici da lui individuati ed adottati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

2. 1081. Centemero, Palmieri.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in base a dei criteri da stabilirsi tramite decreto-legge per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera.

2. 262. Simonetti, Borghesi.

Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione dei progetti inseriti nei piani dell'offerta formativa è altresì autorizzata la spesa di 300 milioni annui, a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 7 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

2. 111. Luigi Gallo.

Sopprimere il comma 13.

***2. 228.** Cristian Iannuzzi.

Sopprimere il comma 13.

***2. 206.** Rampelli.

Sopprimere il comma 13.

***2. 254.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 13.

***2. 340.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sopprimere il comma 13.

***2. 137.** Amoddio.

Sopprimere il comma 13.

***2. 114.** Vacca.

Sopprimere il comma 13.

2. 1074. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 8, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, e al medesimo comma sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: e iscritti negli albi di cui all'articolo 7.

2. 112. Vacca.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Per l'anno scolastico 2015-2016, il dirigente scolastico predispone una stima del fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia e lo sottopone all'approvazione del collegio dei docenti, del consiglio di istituto e del comitato tecnico-scientifico, ove istituito. Tale stima confluisce nel successivo piano per l'offerta formativa. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 dell'istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7.

2. 135. Burtone.

Sostituire il comma 13, con il seguente:

13. Ai fini dell'avvio della Riforma di cui alla presente legge, il dirigente scolastico per l'anno

scolastico 2015/2016, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatte sentito il Collegio Docenti e il Consiglio d'istituto, individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, scegliendoli dall'albo territoriale di cui all'articolo 7.

2. 1025. Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: il dirigente scolastico *fino a:* di cui all'articolo 7 *con le seguenti:* le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,.

2. 113. Luigi Gallo.

Al comma 13, dopo le parole: , il dirigente scolastico *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il consiglio d'istituto.

2. 28. Altieri, Centemero, Palmieri.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: individua i docenti, *fino a* di cui all'articolo 7, *con le seguenti:* con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2. 311. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: individua i docenti *con le seguenti:* individua i posti.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

sostituire la parola: scegliendoli *con la seguente:* nominandoli;

sostituire la parola: sentiti *con le seguenti:* di concerto con.

2. 6. Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

Al comma 13, sostituire le parole individua i docenti *con le seguenti* individua i posti *e sostituire la parola* scegliendoli *con la seguente* nominandoli.

2. 1068. Cristian Iannuzzi.

Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola individua *con le seguenti:* propone al collegio dei docenti.

2. 115. Chimienti.

Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: docenti *con la seguente:* posti, *la parola* scegliendoli *con la seguente:* nominandoli, *e le parole:* sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto *con le seguenti:* di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno.

2. 310. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 13, sostituire la parola: scegliendoli *con le seguenti:* individuandoli, di concerto con il collegio dei docenti e sentito il consiglio d'istituto,.

2. 1070. Labriola.

Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: redatta aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2015.

2. 116. Marzana.

Al comma 13, sostituire sentiti con le seguenti: di concerto.

2. 1069. Cristian Iannuzzi.

Al comma 13, sostituire la parola sentiti con le seguenti: d'intesa con.

2. 48. Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 161. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 13, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della tabella di valutazione dei titoli attualmente in vigore per l'assegnazione del punteggio di graduatoria per l'immissione in ruolo del personale docente.

2. 263. Simonetti, Borghesi.

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: I curricula dei docenti da destinare all'organico dell'autonomia della singola istituzione scolastica devono essere valutati dai dirigenti scolastici e dal Consiglio d'Istituto.

2. 29. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

13-bis. È obbligatorio, a partire dalla scuola secondaria, l'inserimento nel programma scolastico della materia diritto del lavoro in tutti gli istituti. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 1075. Rostellato, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

Sopprimere il comma 14.

***2. 255.** Simonetti, Borghesi.

Sopprimere il comma 14.

***2. 1049.** Catalano.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti di madre lingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi, ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.

Al comma 14, sostituire la parola: inglese con la seguente: straniera.

2. 118. Vacca.

Al comma 14, dopo le parole: della lingua inglese inserire le seguenti: nella scuola dell'infanzia e.

2. 117. Luigi Gallo.

Al comma 14, dopo le parole: scuola primaria aggiungere le seguenti: e secondaria di primo grado e dopo le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi aggiungere le seguenti: che adottano il sistema di esami YLE (Young Learners English).

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 25 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 15 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni a decorrere dal 2016.

2. 236. Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, dopo le parole: è assicurato aggiungere le seguenti: mediante il sistema di esami YLE (Young Learners English).

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 30 milioni per l'anno 2015 e a 40 milioni a decorrere dal 2016.

2. 235. Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, sostituire le parole: delle risorse finanziarie o di con la seguente: dell' e sostituire le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi con le seguenti: ovvero mediante ricorso ai docenti delle graduatorie di istituto.

2. 128. Vacca.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino a in qualità di specialisti, con le seguenti: prioritariamente i docenti con laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, i docenti di madre lingua abilitati, i docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, nonché attraverso la possibilità di avvalersi di docenti madre lingua in compresenza con i docenti abilitati.

2. 1000. Santerini, Lo Monte.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino alla fine del periodo, con le seguenti: prioritariamente i docenti con laurea abilitante in Scienze della formazione primaria, ovvero nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, i docenti di madre lingua abilitati o mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

2. 291. Santerini, Lo Monte.

Al comma 14, sostituire le parole da: docenti di madre lingua fino a: ovvero con le seguenti: prioritariamente docenti di madre lingua, con titolo abilitante equipollente per l'insegnamento nella scuola primaria, a seguire abilitati all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria in qualità di specialisti, poi abilitati all'insegnamento della lingua inglese della scuola secondaria di primo e di secondo grado e, in subordine, mediante ricorso alla fornitura di appositi servizi.

2. 130. Marzana.

Al comma 14, dopo le parole docenti di madre lingua inserire le seguenti: in possesso di titolo equipollente all'abilitazione dell'insegnamento per lo specifico grado di istruzione.

2. 131. Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole nella relativa classe di concorso e le parole da ovvero mediante fino alla fine del periodo.

2. 1035. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli.

Al comma 14, dopo le parole: relativa classe di concorso inserire le seguenti: o nella disciplina in questione relativamente al grado di istruzione in cui sono necessari.

2. 133. Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

***2. 230.** Cristian Iannuzzi.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

***2. 237.** Simonetti, Borghesi.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

***2. 129.** Vacca, Marzana.

Al comma 14, sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

***2. 193.** Fioroni.

Al comma 14 sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

***2. 1009.** Scopelliti, Binetti.

Al comma 14, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del periodo.

***2. 205.** Rampelli.

Al comma 14, sostituire le parole: ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi, *con le seguenti:* attraverso anche l'utilizzo dell'organico come scaturito dal Piano triennale di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è abrogato.

2. 308. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 14, sostituire le parole: ovvero mediante ricorso alla fornitura di appositi servizi, *con le seguenti:* purché in possesso dei titoli di accesso all'insegnamento nella scuola primaria.

2. 309. Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica.

2. 132. Marzana.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,

come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia.

2. 127. Toninelli.

Sopprimere il comma 15.

2. 1050. Catalano.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. In quanto specifici e specialistici, hanno priorità, dopo l'esaurimento dell'organico disponibile, i docenti abilitati delle graduatorie di II fascia d'istituto che in questi anni hanno svolto servizio presso gli Istituti comprensivi e le direzioni didattiche nei vari progetti nazionali di educazione fisica nella scuola primaria attuati dal Miur/Coni (Alfabetizzazione Motoria, Progetto primaria, Sport di classe).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 7, al quarto periodo premettere le parole: Fatto salvo per l'insegnamento dell'educazione fisica,.

2. 277. De Girolamo.

Al comma 15, sopprimere le parole: e dell'educazione fisica.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie. A tal fine la cattedra dei docenti di educazione fisica negli istituti comprensivi è articolata in 12 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi di scuola secondaria di primo grado e 6 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi della scuola primaria.

2. 140. Coccia.

Al comma 15, sopprimere le parole e dell'educazione fisica.

Conseguentemente, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie con priorità a coloro i quali hanno svolto i progetti di alfabetizzazione motoria e sport di classe.

2. 1021. Coccia.

Al comma 15, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente avvalendosi di docenti abilitati nel relativo grado d'istruzione, in subordine anche di docenti in ruolo in altri gradi di istruzione, purché l'utilizzo di questo personale non produca esuberi nell'organico destinato alla scuola primaria e il trattamento stipendiale sia conforme al grado di istruzione della scuola in cui opera.

2. 124. Marzana.

Al comma 15, sostituire le parole da: avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: prioritariamente avvalendosi di docenti abilitati nel relativo grado di istruzione e, in subordine, di docenti in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.

2. 125. Marzana.

Al comma 15, sopprimere le parole: , anche in ruolo in altri gradi di istruzione,.

2. 126. Vacca.

Al comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

A tal fine si istituisce il ruolo dei docenti di Educazione fisica della scuola primaria, con cattedra articolata su un orario di insegnamento settimanale di 22 ore più 2 di programmazione. I docenti di scuola primaria a tempo indeterminato in possesso di diploma ISEF o laurea in SM transitano a domanda nel nuovo ruolo dei docenti di educazione fisica della scuola primaria, con contemporanea compensazione di posto comune in organico dell'autonomia.

2. 204. Rampelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2015/16, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica.

2. 76. Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

***2. 203.** Rampelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

***2. 272.** Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché in possesso di una formazione per la didattica della musica ai bambini conseguita mediante specifici corsi attivati presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale nel quadro del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 10, comma 4.

2. 168. Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: laddove detti docenti non siano in possesso di abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria dovranno seguire appositi percorsi di formazione in servizio predisposti dal Miur o dalla stessa Istituzione scolastica.

2. 293. Santerini, Lo Monte.

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.

2. 30. Centemero, Palmieri.

Al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.

2. 31. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale con incarico ad esperti.

2. 32. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.

2. 33. Centemero, Palmieri, Lainati.

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine la cattedra dei docenti di educazione fisica negli istituti comprensivi è articolata in 12 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi di scuola secondaria di primo grado e 6 ore settimanali di servizio da prestare nelle classi della scuola primaria.

2. 34. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla lettera *d*) del comma terzo del presente articolo, l'insegnamento di diritto e di economia, da garantirsi in tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa, è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, assegnati all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.

2. 35. Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione.

2. 123. Vacca.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità di cui al comma 3, lettera *e*) della presente legge, è abrogato il comma 2 dell'articolo 2048 del codice civile.

2. 281. Causin.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. 1029. Ghizzoni, Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, D'Ottavio, Bossa, Rocchi, Sgambato, Ascani, Blazina, Coccia, Crimi, Narduolo, Pes.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. L'insegnamento delle varie materie ai bambini non udenti è assicurato anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.

2. 246. Simonetti, Borghesi.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite con le seguenti: «31 luglio»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché tenendo conto che le vacanze estive non possano durare per più di sessanta giorni consecutivi.».

2. 202. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rivisto dall'articolo 328 della legge 190 del 2014 abrogato è sostituito dal seguente:

ART. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni Ambito Territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di Educazione Fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, e 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1076. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

Dopo il comma 16 aggiungere, in fine, il seguente:

16-bis. Ai fini di portare a compimento l'autonomia scolastica prevista dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 e successive norme attuative, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione e della innovazione e modernizzazione del Sistema Scolastico, a partire all'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare, sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti di piena autonomia didattica, organizzativa, di innovazione e finanziaria. Ai progetti possono

accedere tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione, previa approvazione degli organi collegiali di istituto. Il finanziamento è volto a coprire le spese di ordinaria gestione, inclusa la retribuzione degli insegnanti, calcolate sulla base del costo medio *pro capite* negli ultimi tre anni delle scuole di pari ordinamento ubicate in medesimo territorio. Le scuole autorizzate possono anche avvalersi di finanziamenti da parte di enti locali, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Ai fini dell'autonomia didattica, con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può essere autorizzato un ampliamento delle quote di autonomia e flessibilità, nel rispetto dei profili di uscita e del profilo educativo culturale e professionale, a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Le scuole autorizzate sono sottoposte a procedure di valutazione obbligatorie.

2. 1077. Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (*Costituzione di fondazioni e consorzi a sostegno di istituzioni scolastiche autonome*). – 1. Le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore e formative accreditate, singolarmente o in rete, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, possono promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento degli *standard* di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi collegiali.

2. I *partner* previsti dal comma 1 possono essere soggetti pubblici e privati, altre fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni *non profit*.

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: culturali del territorio aggiungere le seguenti: e dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2.

2. 01. Centemero, Gelmini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Valorizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale).

1. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.

2. 02. Gelmini, Centemero.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.

3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto del Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.

4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:

- a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
- b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
- c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
- d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-*quinquies* deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.

6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:

- a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
- b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
- c) la progettualità a livello di rete;
- d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
- e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.

2. 03. Centemero, Palmieri, Lainati.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Autonomia delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole da: 11.683.000 a: 33.923.000 con le seguenti: 4.683.000 euro per l'anno 2015, a 90.713.000 euro per l'anno 2016, a 127.663.000 euro per l'anno 2017, a 74.963.000 euro per l'anno 2018, a 40.863.000 euro per l'anno 2019, a 23.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 26.923.000

2. 06. Malpezzi, Ghizzoni, Crimi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché tenendo conto che le vacanze estive non possano durare per più di sessanta giorni consecutivi.».

2. 07. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a

potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione *polite* (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.

2. 0.4. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.

4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente

modificato.

5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.

7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.

8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione *polite* (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede, nel modo seguente: All'articolo 10, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

2. 0.5. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Insegnamento dell'educazione civica).

1. L'educazione civica, intesa come insegnamento e processo formativo con cui gli studenti acquisiscono la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della comunità cittadina, regionale, nazionale ed europea, informata ai principi e ai valori della Costituzione italiana e delle norme europee, è materia di studio nelle scuole dell'obbligo.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la materia «educazione civica» è parte integrante dei programmi e dell'attività didattica nella scuola dell'obbligo.

3. I programmi, le modalità e i tempi dell'insegnamento della materia di cui al comma 1, sono definiti dalle singole istituzioni scolastiche, garantendo che:

a) l'insegnamento dell'educazione civica sia articolato su di un orario di almeno dieci ore mensili;

b) l'insegnamento dell'educazione civica sia a cura di docenti adeguatamente formati;

c) all'apprendimento della materia si aggiungano anche momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici;

d) siano individuate e sviluppate nuove metodologie di insegnamento tese a realizzare una partecipazione attiva e un coinvolgimento pieno degli alunni e dei docenti stessi, in particolare con strategie che possano coinvolgere anche i genitori degli alunni.

4. Le direzioni scolastiche regionali, in collaborazione con gli assessorati all'istruzione delle singole regioni, individuano tra il personale docente le figure più idonee all'insegnamento dell'educazione civica, redigendo, previo espletamento dei corsi di cui al comma 2 dell'articolo 4, apposito albo regionale degli insegnanti di educazione civica ambientale.

5. Al fine di garantire la formazione del personale docente, per l'insegnamento della materia di studio di cui all'articolo 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

6. Le risorse di cui al comma 5, sono ripartite fra le regioni, che d'intesa con gli uffici scolastici regionali, predispongono appositi corsi di formazione per l'insegnamento della materia di cui al comma 1.

7. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 0. 1000. Pisicchio, Marguerettaz.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricoli coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel

rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 2000. Relatrice.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola.

0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole scuola aperta aggiungere le seguenti al territorio.

0. 1. 2000. 16. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la parola attiva.

0. 1. 2000. 17. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio inserire le seguenti: e la qualità del medesimo, e dopo le parole: per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.,

0. 1. 2000. 7. Borghesi, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole pari opportunità aggiungere la seguente anche.

0. 1. 2000. 18. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in relazione alla dotazione finanziaria.

0. 1. 2000. 9. Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis). L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le parole: , del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato.,;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.

0. 1. 2000. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis). L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

0. 1. 2000. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2) dopo le parole scolastiche, aggiungere le seguenti: salvo restando i necessari interventi di sistema per gli obiettivi di cui al numero 1),

0. 1. 2000. 1. Santerini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: la massima flessibilità e diversificazione.

0. 1. 2000. 11. Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire le parole la massima flessibilità e diversificazione con le seguenti: l'autonomia.

0. 1. 2000. 10. Brescia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È istituita presso il MIUR la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.

0. 1. 2000. 12. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni

0. 1. 2000. 20. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento *aggiungere le parole:* , del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato.,

0. 1. 2000. 5. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole disciplinari e didattiche

0. 1. 2000. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole n. 275 del 1999 aggiungere le seguenti dei Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010

0. 1. 2000. 22. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole di ciascuna disciplina con le seguenti delle discipline garantendo comunque il rispetto del monte ore complessivo dell'indirizzo

0. 1. 2000. 23. Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0. 1. 2000. 2. Santerini.

Sopprimere la lettera b)

0. 1. 2000. 24. Centemero, Palmieri.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;

b-bis) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;

0. 1. 2000. 25. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.

3-*quater*. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-*quinqüies*. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-*sexies*. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-*quater* e 3-*quinqüies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

0. 1. 2000. 8. Marzana.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.

0. 1. 2000. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

0. 1. 2000. 26. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili, a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge, ove necessario sono conclusi appositi accordi presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.

0. 1. 2000. 27. Centemero, Palmieri.

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola

0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: ed educazione permanente per tutti i cittadini,.

0. 1. 2000. 7. (Nuova Formulazione) Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alea, sostituire le parole le competenze disciplinari e didattiche, con le seguenti: le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze,

0. 1. 2000. 21. (Nuova Formulazione). Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0. 1. 2000. 2. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole a tali fini la aggiungere le seguenti: partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e

0. 1. 2000. 3. (Nuova Formulazione). Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricula coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 2000. Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 217.** (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,.

***2. 248.** (Nuova formulazione). Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e

materiali,

***2. 58.** (Nuova formulazione). Vacca.

Al comma 1, dopo le parole È istituito *aggiungere le seguenti* sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, all'alea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi *con le seguenti:* per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrate learning*.

2. 1060. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, *con le seguenti:* pratica e nella cultura musicale.

2. 171 (Nuova formulazione). Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, *inserire le seguenti* nello spettacolo dal vivo *e alla lettera f) dopo le parole* alfabetizzazione all'arte *aggiungere le seguenti* al cinema.

2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte *con le seguenti*, nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, *con le seguenti:* dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, *con le seguenti:* alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.

2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 11. Centemero, Palmieri.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricoli coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 2000. Relatrice.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola.

0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole scuola aperta aggiungere le seguenti al territorio.

0. 1. 2000. 16. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere la parola attiva.

0. 1. 2000. 17. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio inserire le seguenti: e la qualità del medesimo, e dopo le parole: per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.,

0. 1. 2000. 7. Borghesi, Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole pari opportunità aggiungere la seguente anche.

0. 1. 2000. 18. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in relazione alla dotazione finanziaria.

0. 1. 2000. 9. Luigi Gallo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis). L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le parole: , del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,;

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.

0. 1. 2000. 3. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

1-bis). L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

0. 1. 2000. 4. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2) dopo le parole scolastiche, aggiungere le seguenti: salvo restando i necessari interventi di sistema per gli obiettivi di cui al numero 1),

0. 1. 2000. 1. Santerini.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: la massima flessibilità e diversificazione.

0. 1. 2000. 11. Luigi Gallo.

Al comma 2, sostituire le parole la massima flessibilità e diversificazione con le seguenti: l'autonomia.

0. 1. 2000. 10. Brescia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È istituita presso il MIUR la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del

contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.

0. 1. 2000. 12. Luigi Gallo.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni

0. 1. 2000. 20. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento *aggiungere le parole:* , del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato.,

0. 1. 2000. 5. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, all'alinea, sopprimere le parole disciplinari e didattiche

0. 1. 2000. 21. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole n. 275 del 1999 *aggiungere le seguenti* dei Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010

0. 1. 2000. 22. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole di ciascuna disciplina *con le seguenti* delle discipline garantendo comunque il rispetto del monte ore complessivo dell'indirizzo

0. 1. 2000. 23. Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina *aggiungere le seguenti:* ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0. 1. 2000. 2. Santerini.

Sopprimere la lettera b)

0. 1. 2000. 24. Centemero, Palmieri.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio, degli spazi orari residui;

b-bis) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;

0. 1. 2000. 25. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-*quater*, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-*bis*. I

regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-bis* le disposizioni che prevedono incentivi:

a) finanziabili con fondi europei;

b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma *3-bis* le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma *3-bis* e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi *3-quater* e *3-quinquies*, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

0. 1. 2000. 8. Marzana.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.

0. 1. 2000. 6. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

0. 1. 2000. 26. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili, a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge, ove necessario sono conclusi appositi accordi presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.

0. 1. 2000. 27. Centemero, Palmieri.

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola

0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: ed educazione permanente per tutti i cittadini,.

0. 1. 2000. 7. (Nuova Formulazione) Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole le competenze disciplinari e didattiche, con le seguenti: le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze,

0. 1. 2000. 21. (Nuova Formulazione). Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0. 1. 2000. 2. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole a tali fini la aggiungere le seguenti: partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e

0. 1. 2000. 3. (Nuova Formulazione). Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricoli coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel

rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;
- b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 2000. Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 217.** (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 248.** (Nuova formulazione). Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 58.** (Nuova formulazione). Vacca.

Al comma 1, dopo le parole È istituito *aggiungere le seguenti* sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi *con le seguenti:* per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrate learning*.

2. 1060. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica e nella cultura musicale.

2. 171 (Nuova formulazione). Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all'arte aggiungere le seguenti al cinema.

2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte con le seguenti , nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, con le seguenti: alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.

2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche

effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 11. Centemero, Palmieri.

ALLEGATO 3

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la parola nuovo.

0. 1. 2000. 13. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, sostituire la parola modi con la seguente stili

0. 1. 2000. 14. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole di apprendere aggiungere le seguenti in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli ordini di scuola

0. 1. 2000. 15. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole per tutte le studentesse e gli studenti inserire le seguenti: ed educazione permanente per tutti i cittadini,.

0. 1. 2000. 7. (Nuova Formulazione) Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, sopprimere le parole conoscenze e delle

0. 1. 2000. 19. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole le competenze disciplinari e didattiche, con le seguenti: le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze,

0. 1. 2000. 21. (Nuova Formulazione). Centemero, Palmieri.

Al comma 3), lettera a), dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: ivi comprese attività ed insegnamenti interdisciplinari.

0. 1. 2000. 2. Santerini.

Al comma 2, dopo le parole a tali fini la aggiungere le seguenti: partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e

0. 1. 2000. 3. (Nuova Formulazione). Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e competenze delle studentesse e degli studenti, contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, affermare il nuovo ruolo della scuola nella società della conoscenza, costruire curricula coerenti con i nuovi modi di apprendere, realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per tutte le studentesse e gli studenti, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Le istituzioni scolastiche garantiscono a tali fini la massima flessibilità, diversificazione,

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi, delle conoscenze e delle competenze di studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento di studentesse e studenti nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio, sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

b) il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1. 2000. Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 217.** (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,.

***2. 248.** (Nuova formulazione). Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie tecnologiche e materiali, *con le seguenti:* la funzione del dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace e un'efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali,

***2. 58.** (Nuova formulazione). Vacca.

Al comma 1, dopo le parole È istituito *aggiungere le seguenti* sull'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Conseguentemente, alla fine al medesimo comma, aggiungere il seguente periodo Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività d'insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e coordinamento.

2. 1034. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: dei seguenti obiettivi con le seguenti: per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti.

2. 10. Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue comunitarie, anche mediante l'utilizzo della metodologia *Content language integrate learning*.

2. 1060. (Nuova formulazione). Cristian Iannuzzi.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: musica, con le seguenti: pratica e nella cultura musicale.

2. 171 (Nuova formulazione). Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole nella musica, inserire le seguenti nello spettacolo dal vivo e alla lettera f) dopo le parole alfabetizzazione all'arte aggiungere le seguenti al cinema.

2. 1027. Rampi, Manzi, Malpezzi.

Al comma 3, lettera c) sostituire le parole e nell'arte con le seguenti, nell'arte e nella storia dell'arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2. 1028. Ghizzoni.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici, con le seguenti: dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 170. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: all'arte, con le seguenti: alla storia dell'arte, all'arte e alla musica.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: immagini, aggiungere le seguenti: e dei suoni. Aggiungere, in fine, le seguenti parole; anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2. 169. Ghizzoni, Bossa, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) potenziamento delle metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio.

2. 1082. Centemero, Palmieri.

Al comma 3, lettera m) dopo le parole: studenti per classe, aggiungere le seguenti: o articolazioni di gruppi di classi e anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del

monte orario rispetto a quanto indicato al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009.

2. 162. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Fassina, Mazzoli, Fabbri.

Al comma 3 dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

q-bis) definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2. 11. Centemero, Palmieri.